

## LE MODIFICHE INTRODOTTE AI COMMI 3,4,11 DELL'ART. 90 DEL D.L.vo 81/2008

L'Art. 90 del D.L.vo 81/2008 (come integrato dal D.L.gs. 106/2009) elenca gli “**obblighi del committente o del responsabile dei lavori**”.

Il comma 3<sup>1</sup> dispone l'**obbligo di nominare il Coordinatore per la progettazione**. Il comma 4<sup>2</sup> prevede l'**obbligo di nominare il Coordinatore per l'esecuzione**. Elemento comune ad entrambi i commi è che tali obblighi sussistono “*nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea*”.

**Con la nuova formulazione del comma 11<sup>3</sup>, limitatamente al caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore a 100.000 euro, il committente o il responsabile dei lavori è esonerato dall'obbligo di nominare il CSP. Le funzioni attribuite a quest'ultimo sono poste a carico del CSE.**

Al riguardo si osserva:

1. Il comma 11 non interessa il comma 4 che conserva, piena, la sua portata prescrittiva in termini di nomina del CSE;
2. Ne consegue che il CSE, anche nel caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore a 100.000 euro (comma 11), **deve essere nominato solo quando ricorra – prevista o evidenziatasi in corso d'opera (vedi comma 5) - la “presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea”**;
3. Il CSE, nei casi previsti dal comma 11 (lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore a 100.000 euro), **deve essere nominato in fase di progettazione dell'opera** poiché, “*durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte*” deve redigere il PSC, predisporre il fascicolo, coordinare l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 90 comma 1<sup>4</sup>;

---

<sup>1</sup> 3. *Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese **esecutrici**, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione*

<sup>2</sup> 4. *Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.*

<sup>3</sup> 11. *La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.*

<sup>4</sup> Rif. Art. 91 comma 1 – Vedi circolare del Ministero del Lavoro e della Salute nr. 30 del 29.10.2009

4. Se il lavoro, pur essendo privato e non soggetto a permesso di costruire, è di entità superiore a 100.000 euro, si versa nella disciplina dell'art. 90 comma 3, con la conseguenza che, **in presenza di più imprese esecutrici, è obbligatoria anche la nomina del CSP.**

Ad avvalorare la tesi esposta vi sono le seguenti considerazioni:

- 1) Nell'originaria formulazione del D.L.vo 81/2008 i commi 3, 4 e 11 erano direttamente collegati:
- 3. Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.*
- 4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.*
- 11. In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall'articolo 92, comma 2.*

Come si può notare **l'obbligo di nominare il CSE discendeva da quello di nominare il CSP e, in caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire, il committente era sempre esonerato dal nominare il CSP ai sensi del comma 11; quest'ultimo, tuttavia, prevedeva la nomina del CSE in corso d'opera qualora, dopo l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa, si fosse verificata l'esigenza di appaltare i lavori ad ulteriori ditte.**

In altre parole, se il lavoro non era sottoposto a P. di C., il committente non era tenuto a nominare mai il CSP, anche quando erano previste più imprese sin dalla progettazione dell'opera; in tal modo la sicurezza non veniva progettata, di pari passo, insieme all'opera. E' stato probabilmente tale "esonero generalizzato" ad essere sanzionato dalla U.E. e a richiedere le modifiche introdotte prima con l'articolo 39, comma 1, legge n. 88 del 2009 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008) che ha sostituito il comma 11 e poi con il D.L.vo 106/2009, con **cui il Legislatore ha distinto l'applicazione dei commi 3 e 4, assoggettandoli sempre al medesimo criterio (presenza di più imprese), ma disgiuntamente.** Non potrà infatti passare inosservata la circostanza che ora, a differenza del testo che ha preceduto la legge e il decreto correttivi, **il verificarsi dei presupposti di cui al comma 11 esonera il committente dalla sola nomina del CSP (comma 3) ma non anche da quella del CSE (comma 4), sempre che non si versi**

**nell'ipotesi di unica impresa.** In precedenza tale distinzione non sussisteva, e la non applicazione del comma 3 faceva automaticamente venir meno anche la nomina del CSE prevista dal comma 4. La differenziazione attuale è stata determinata proprio dall'introduzione del comma 11 nella formulazione ora vigente.

- 2) Da un lato, pertanto, al fine di ottemperare alle indicazioni della U.E. ed evitare le sanzioni comunitarie, **il Legislatore ha voluto assoggettare alla medesima disciplina sia i lavori soggetti a permesso di costruire che quelli sottoposti a D.I.A. o a regime libero (Manutenzioni ordinarie);** dall'altro, con il comma 11, ha inteso “ridurre” il peso degli adempimenti per i lavori non soggetti a permesso di costruire – sempre che di importo inferiore ai 100.000 euro – accorpando in un'unica figura, quella del CSE, anche le competenze del CSP. In questo senso si esprime anche la circolare del Ministero del Lavoro e della Salute nr. 30 del 29.10.2009, laddove precisa che *“tale norma persegue la finalità di consentire al committente la nomina del solo coordinatore per l'esecuzione in cantieri non particolarmente complessi nei quali gli obblighi del coordinatore per la progettazione sono di entità tale da poter essere affidati all'unica figura del coordinatore per l'esecuzione”*.
- 3) Il comma 11 ha esclusivamente “portata derogatoria” dell'obbligo di cui al comma 3 – nomina del CSP – e pertanto non costituisce imposizione generalizzata di nominare sempre il CSE, obbligo, si ribadisce, previsto esclusivamente dal comma 4. Tant'è che il decreto prevede esclusivamente sanzioni per la violazione dei commi 3 e 4 e non anche per la “violazione” al comma 11; violazione che, trattandosi della disposizione di deroga, non può oggettivamente sussistere.

04 Dicembre 2009